

Delibera n° 355

Estratto del processo verbale della seduta del
24 febbraio 2023

oggetto:

LR 6/2008, ART 14, COMMA 4. CLAUSOLE MINIME DI UNIFORMITÀ DEGLI STATUTI DELLE RISERVE DI CACCIA. MODIFICA.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	assente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	assente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);

Visto l'articolo 14, commi 1 e 2 della citata legge regionale 6/2008, ai sensi del quale il territorio regionale è suddiviso in unità territoriali denominate Riserve di caccia. L'Amministrazione regionale assegna il territorio corrispondente a ciascuna Riserva di caccia, per la gestione venatoria, a una associazione senza fine di lucro, costituita fra i cacciatori ammessi a esercitare l'attività venatoria sul medesimo territorio;

Visto altresì il comma 4, della già richiamata legge regionale 6/2008, il quale stabilisce che con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le clausole minime di uniformità degli statuti delle Riserve di caccia;

Vista la propria deliberazione 11 marzo 2011, n. 415, con la quale sono state individuate le clausole minime di uniformità degli statuti delle Riserve di caccia;

Vista la legge regionale 9 giugno 2022, n. 8 (Legge regionale multisettoriale 2022) ed in particolare l'articolo 8, comma 2, che ha previsto l'introduzione negli statuti delle Riserve di caccia la clausola compromissoria per la risoluzione delle controversie fra soci, fra soci e l'associazione della Riserva di caccia;

Ritenuto pertanto di adeguare le clausole minime di uniformità degli statuti delle Riserve di caccia alle recenti disposizioni normative;

Visto l'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, adeguato alle recenti disposizioni normative e, contenente le clausole minime di uniformità degli statuti delle Riserve di caccia formalizzate con l'articolato che rispecchia la struttura degli statuti vigenti nelle Riserve di caccia, al fine di agevolare le medesime all'adeguamento del proprio statuto;

Richiamato l'articolo 14, comma 4, della legge regionale 6/2008, ai sensi del quale gli statuti e le modifiche sono trasmessi all'Amministrazione regionale entro 10 giorni dall'approvazione da parte dell'assemblea dei soci della Riserva di caccia;

Ritenuto di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'articolo 16, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,

La Giunta regionale, all'unanimità,

delibera

per quanto in premessa:

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, sono individuate le modifiche apportate alle clausole minime di uniformità degli statuti delle Riserve di caccia, di cui all'allegato A della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Le Riserve di caccia adeguano gli statuti vigenti con le modifiche introdotte incluse nell'allegato A e trasmettono in via telematica, per il tramite del rispettivo Distretto venatorio di appartenenza il testo coordinato dello Statuto al Servizio competente in

materia faunistica e venatoria entro dieci giorni dall'approvazione da parte dell'assemblea dei soci della Riserva di caccia.

- 3.** Le Riserve di caccia, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge regionale 6/2008, trasmettono in via telematica, per il tramite del rispettivo Distretto venatorio di appartenenza al Servizio competente in materia faunistica e venatoria il testo coordinato dello Statuto con ogni modifica del medesimo.
- 4.** La struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria darà comunicazione dei contenuti della presente deliberazione ai Direttori delle Riserve di caccia per il tramite dei Presidenti dei Distretti venatori.
- 5.** È disposta la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE